



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
SCIACCA

ORDINANZA

recante disposizioni inerenti alla balneazione in prossimità delle opere di difesa foranea nelle località "Contrada Foggia", "Tonnara" e "Lido" del Comune di Sciacca

Il Capo del Circondario Marittimo di Sciacca

- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTA la Legge 3 aprile 1989, n.147, recante *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”*;
- VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante il *“Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”*;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di devoluzione agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e, in particolare, l’art. 105;
- VISTA la Legge 1° settembre 1998, n. 17 della Regione Sicilia recante *“Istituzione del servizio di vigilanza e salvaguardia per le spiagge libere siciliane”*;
- VISTA la Legge 29 novembre 2005, n. 15 del 29/11/2005 della Regione Sicilia recante *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”*;
- VISTA la Circolare n. 5171242 del 07.05.1994 dell’allora Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, recante direttive sulla *“Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione - ORDINANZE BALNEARI”*, così come integrata dalle circolari n.12 del 20.07.1994 e n. 22 del 10.04.1995
- VISTA la Circolare n. 120 del 24.05.2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanata a seguito di opportuna concertazione con le Regioni in quanto titolari della delega generale sul demanio marittimo, sulla questione relativa alla distinzione tra le funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti e, in genere, della sicurezza che deve essere garantita nello svolgimento delle attività che si svolgono sul demanio marittimo e tra quelle

che, invece, attengono più specificamente alla attività turistica per la quale è stata introdotta la delega di funzioni amministrative agli Enti Locali territorialmente competenti;

- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007, recante la disciplina delle attività in relazione agli aspetti di utilizzo del demanio marittimo siciliano durante la stagione balneare;
- VISTO il Dispaccio prot. 02.01.04/34660 del 07.04.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante *“Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”*, con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del Decreto legislativo n. 112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 22.05.2025, recante la disciplina della navigazione da diporto e le attività connesse svolte nel Circondario marittimo di Sciacca, nella versione consolidata vigente;
- VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 7 del 29.05.2026;
- VISTE le Ordinanze ad oggi vigenti dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Sciacca, emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e per l'individuazione degli specchi acquei interdetti, a qualsiasi titolo, alla balneazione;
- CONSIDERATO che nel tratto di mare antistante le località denominate " Contrada Foggia", " Tonnara" e "Lido" del Comune di Sciacca, sono presenti barriere frangiflutti parallele e radenti alla costa destinate alla difesa dell'arenile;
- RILEVATO che, in concomitanza di condizioni meteo-marine avverse caratterizzate da venti provenienti dai quadranti meridionali (in particolare Scirocco e Ostro - Sud/Sud-Est), il moto ondosso e il flusso delle masse d'acqua in prossimità dei varchi e delle strutture dei predetti frangiflutti generano pericolose correnti di ritorno e mulinelli idrici particolarmente insidiosi per la pubblica incolumità;
- VISTI gli esiti del sopralluogo svolto da militari di questo Comando, nei pressi delle aree interessate, in data 14 luglio 2026;
- RITENUTO necessario, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità dei bagnanti, regolamentare l'accesso e la balneazione nelle aree adiacenti alle suddette strutture artificiali durante le citate condizioni climatiche avverse;

O R D I N A

ARTICOLO 1 DIVIETI

È tassativamente vietata la balneazione, l'immersione, il transito e lo stazionamento di persone e di qualsiasi unità e mezzo nautico (inclusi pattini, canoe, tavole da surf, SUP e simili) presso:

- a) le aree circostanti le barriere frangiflutti ubicate lungo il litorale delle località “Contrada Foggia” e “Tonnara” del Comune di Sciacca;
- b) l’area circostante la barriera frangiflutti ubicata lungo il versante orientale della spiaggia in località “Lido” del Comune di Sciacca.

Nelle predette aree deve essere mantenuta una distanza di sicurezza non inferiore a 15 metri dalle opere di difesa costiera, misurata orizzontalmente da ogni punto del perimetro esterno delle strutture. Il divieto comprende altresì i varchi esistenti tra le singole barriere frangiflutti e la fascia di mare immediatamente prospiciente gli stessi.

Il presente divieto opera al ricorrere di anche una sola delle seguenti condizioni, indipendentemente dall'esposizione di appositi segnali o da ulteriori provvedimenti dell'Autorità marittima:

- a) vento proveniente dai settori compresi tra Sud e Sud-Est, di intensità pari o superiore a forza 3 della scala Beaufort, corrispondente, per il grado 3, a una velocità compresa tra 7 e 10 nodi e riconoscibile empiricamente dalla formazione di ondate ben sviluppate, le cui creste iniziano a rompersi, con possibile presenza di sporadiche creste di schiuma bianca;
- b) stato del mare pari o superiore a 2 della scala Douglas, caratterizzato dalla presenza di onde piccole ma chiaramente formate, con moto ondoso proveniente dai settori compresi tra Sud e Sud-Est e diretto verso le opere di difesa costiera e i relativi varchi.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 c. 13 e all'art. 12 dell'Ordinanza n. 7/2026 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente divieto i mezzi delle Forze armate e di polizia, le unità adibite al soccorso, al servizio di salvataggio e alla protezione civile, nonché i mezzi autorizzati dall'Autorità marittima per esigenze istituzionali, di manutenzione, controllo o emergenza.

ARTICOLO 2 DISPOSIZIONI FINALI

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio.

Si assicuri la più ampia diffusione nei pressi delle aree interessate, anche mediante:

- l'obbligo di affiggere la presente Ordinanza e renderla disponibile all'utenza nei locali degli esercenti siti nei pressi delle località summenzionate;
- inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Sciacca, *(data della sottoscrizione digitale)*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo Maria RODIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
--